

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 571 DEL 18/04/2023

Proposta di determina Nr. 642 del 18/04/2023

OGGETTO: COMUNE DI ATRI.
APERTURA DI UNA CAVA DI TERRA A CIELO APERTO IN LOCALITÀ
RICCICONTI. DITTA: DIS PROJECT
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E
S.M.I.
PARERE RESO IN QUALITÀ DI SOGGETTO CON COMPETENZA
AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 120418 del 20/03/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 20/03/2023 al n. 6892, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio valutazioni ambientali, con allegata la documentazione riguardante l'apertura di una cava di terra a cielo aperto in località Ricciconti del Comune di Atri;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che l'intervento riguarda la coltivazione di una cava per un tempo di 5 anni, compresa la procedura di riqualificazione, con scavo su un lotto unico a fette discendenti per una volumetria di circa 159.565,44 mc. di cui 59.706 mc di cappellaccio. Il volume utile da asportare sarà di 99.859,44 mc. I terreni sono individuati nel Foglio 22 del Comune di Atri, particelle n. 2, 4, 6, 675 e 687 il tutto per una superficie di ha 15.26.00. L'area interessata dalla cava ha una estensione di ha 5.97.06, è posizionata lungo la SP n. 27b e confina verso est ed ovest con terreni agricoli e verso sud con la strada comunale Viale Porta Vomano che collega con il paese di Casoli di Atri. Attualmente la zona della cava in progetto è interessata a seminativo cerealicolo;

CONSIDERATO che l'obiettivo è la valorizzazione economica dell'area con l'eliminazione della pericolosità geomorfologica oltre all'incolumità delle persone che utilizzano mezzi meccanici. Infatti, la pendenza dei terreni, dopo la sistemazione sarà a pendenza unica consentendo la restituzione di una superficie agronomica aziendale idonea ad un coltivo razionale;

CONSIDERATO, altresì, che la morfologia finale prevede il recupero attraverso una riqualificazione ad uso agronomico dei terreni essendo gli stessi gestiti dall'azienda Agricola Ricciconti. La tecnica di scavo a fette discendenti, dall'alto verso il basso consente di sagomare il declivio senza generare brusche variazioni di pendenza, trincee di scavo o buche. Il ripristino con uso dei terreni di copertura (cappellaccio) avverrà contestualmente alla coltivazione;

ANALIZZATE le cartografie di progetto e, nello specifico, la Tav. 3 "Sezioni di scavo e ripristino" che riproducono la sistemazione finale del versante collinare al termine dei lavori di scavo e al termine del ripristino ambientale che restituiscono una situazione morfologica molto simile a quella esistente ma con minor pendenza;

DATO ATTO che al paragrafo "Conclusioni" della Relazione paesaggistica si ritiene: *"Visti gli incrementi percentuali calcolati, si può concludere che l'attività in esame, non comporterà anomalie di entità tale da arrecare danno alla viabilità delle strade interessate dalla stessa; non si prevedono incrementi evidenti nell'ammaloramento stradale e/o degrado delle stesse, così dicasi per la percorribilità finale. Inoltre si vuole far notare come al fine di esplicitare correttamente l'attività estrattiva, è volontà della committenza ricorre a mezzi propri e/o nolo presso aziende locali che tuttora utilizzano tali strade per la movimentazione di materie simili. Pertanto, il limite inferiore di incremento traffico, in tale fattiva ipotesi, è da porsi quasi al valore nullo, stante il fluire attuale di tali mezzi nella zona interessata dallo studio."*;

DATO ATTO che al paragrafo "Previsioni degli effetti delle trasformazioni e conclusioni" dello Studio preliminare ambientale, si ritiene: *"Le previsioni degli effetti delle trasformazioni, dal punto di vista paesaggistico, possono ritenersi poco significative, reversibili in quanto l'effettiva modificazione paesaggistica viene ad essere costituita dalla riduzione dell'acclività che andrà a migliorare lo stato di degrado idrogeologico ed ambientale. Le modificazioni sono minime e compatibili con l'assetto ambientale locale. Gli elaborati rappresentativi della proposta progettuale evidenzia che l'intervento, pur nelle trasformazioni, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica di fronte ai sistemi storici di paesaggio, quali quelli agricoli, in particolare quello tradizionale."*;

VERIFICATO che l'area di intervento è classificata dal vigente P.T.C.P. quale "area agricola normale" (art. 24) in cui *"Al fine di assicurare le condizioni per il mantenimento della attività agricola, sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività e dovranno essere promosse le politiche di incentivazione, di ricomposizione fondiaria, di sistemazione del suolo, di potenziamento degli assetti vegetazionali congrui con il sistema ambientale."*;

VERIFICATO, altresì, che l'area di intervento è per alcune parti molto marginali ricadente entro la Rete Ecologica Provinciale. Nello specifico:

- al confine ovest, l'area è interessata dalla previsione di "rete secondaria" che è "costituita dai frammenti naturali residuali presenti sul territorio che connettono tra loro i corridoi ecologici principali." A livello di attività permesse, la normativa della Rete Ecologica dispone che "Nella Rete Ecologica secondaria gli interventi sono finalizzati a rafforzare le connessioni ecologiche all'interno dell'agroecosistema e negli ambienti di pascolo attraverso il mantenimento dei frammenti naturali residuali e l'incremento di elementi lineari interpoderali (siepi, filari, fasce incolte). ... Nella Rete Ecologica secondaria valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione: - le aree agricole ricadenti negli ambiti di secondo livello sono considerate prioritarie per gli interventi di greening; - vanno evitati gli impianti di produzione di energia rinnovabile e le cave solo qualora generano la perdita di considerevoli aree utili alla connessione ecologica dell'ecosistema";
- al confine sud-est, l'area è interessata dalla previsione di "buffer zones" che sono "zone di transizione, collocate attorno alle aree ad elevata naturalità al fine di garantirne una maggiore protezione dalle pressioni esterne". A livello di attività permesse, la normativa della Rete Ecologica dispone che "Gli obiettivi delle zone tampone sono la conservazione e l'implementazione del sistema di siepi, filari e frammenti naturali. In tali zone valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione: - sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo (urbanizzazione diffusa; impianti di produzione di energia rinnovabile e cave qualora generano la perdita di considerevoli aree delle zone tampone";

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 9400 del 18/04/2023 nella quale si propone:

"esprimere, relativamente alla apertura di una cava di terra a cielo aperto in località Ricciconti del Comune di Atri, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che, per la tipologia di lavori da eseguire (scavo molto superficiale), per la restituzione morfologica dell'area dopo la fase di ripristino ambientale che sarà molto simile a quella esistente ma con minor pendenza, per la dimensione in altezza dello scavo contenuta per larga parte in m. 2-3, con esclusione delle sezioni nn. 3 e 7 in cui si arriva ad una altezza di m. 10 circa (poi ridimensionata con il ripristino), non si creino le condizioni tali da rendersi necessaria la procedura di impatto ambientale.

Si prescrive, comunque, che i lavori di ripristino siano realizzati con la messa in posto dello strato agrario precedentemente accantonato in modo da non modificare la permeabilità del suolo e permettere l'attività agricola."

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 9400 del 18/04/2023, parere di non assoggettabilità a V.I.A. relativamente alla apertura di una cava di terra a cielo aperto in località Ricciconti del Comune di Atri, ritenendo che, per la tipologia di lavori da eseguire (scavo molto superficiale), per la restituzione morfologica dell'area dopo la fase di ripristino ambientale che sarà molto simile a quella esistente ma con minor pendenza, per la dimensione in altezza dello scavo contenuta per larga parte in m. 2-3, con esclusione delle sezioni nn. 3 e 7 in cui si arriva ad una altezza di m. 10 circa (poi ridimensionata con il ripristino), non si creino le condizioni tali da rendersi necessaria la procedura di impatto ambientale;

RITENERE che lo stato finale dell'intervento sia compatibile con gli obiettivi sia del vigente P.T.C.P. in quanto l'area tornerà alla destinazione agricola con un andamento planimetrico più favorevole, sia dell'adottata Rete Ecologica Provinciale in quanto le aree di cava ivi ricadenti sono marginali e di limitata estensione e, sempre la restituzione finale, permette di conseguire gli obiettivi individuati dal Progetto Strategico di greening e di continuità delle connessioni ecologiche;

PRESCRIVERE, comunque, che i lavori di ripristino siano realizzati con la messa in posto dello strato agrario precedentemente accantonato in modo da non modificare la permeabilità del suolo e permettere l'attività agricola.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco